

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione V - Delle ipoteche simultanee

Art. 108 (Domanda per l'iscrizione di una ipoteca simultanea)

L'iscrizione di una ipoteca simultanea può essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale è iscritta.

Nel primo caso devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.

Nel secondo caso deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sarà da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.